



Procedura di consultazione relativa alla modifica della legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Panoramica delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
Legge federale sulle banche e le casse di risparmio	Legge federale sulle banche e le casse di risparmio
<i>Art. 9 cpv. 2 lett. a</i> 2 Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare: a. disporre di fondi propri che, segnatamente:	<i>Art. 9 cpv. 2 lett. a n. 1a</i> 2 Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare: a. disporre di fondi propri che, segnatamente:
	1a. coprano integralmente partecipazioni in imprese con sede all'estero che operano nel settore finanziario e che appartengono allo stesso gruppo finanziario; tali partecipazioni devono essere dedotte su base individuale dai fondi propri di base di qualità primaria,

